



COMUNE DI RUSSI

Area Lavori Pubblici e Patrimonio

CAPITOLATO TECNICO PER LA CONCESSIONE DEL LOCALE DESTINATO A BARETTO DELLE BOCCE E DELL'AREA PERTINENZIALE ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO "E. BERLINGUER" DI RUSSI PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - DURATA: ANNI 6 + 6

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE

Oggetto del contratto è la concessione della struttura di proprietà comunale denominata "Baretto delle Bocce" (d'ora in poi nel presente capitolato "baretto") per la somministrazione di alimenti e bevande e della circostante porzione di area verde "E. Berlinguer" al fine di incentivare la ricettività della struttura e di animare la vita sociale del parco pubblico con particolare riferimento alla popolazione anziana che trova nella limitrofa bocciofila un punto di aggregazione ed alle famiglie con bambini, fasce di età alla cui soddisfazione l'attività dovrà essere prioritariamente orientata.

Il bar e l'area di pertinenza sono ubicati all'interno dell'area verde "E. Berlinguer" di Russi - Via Barbetti (Catasto: Fg.19, mapp.1028) e corrispondono ai locali ed alle pertinenti superfici appositamente adibiti a tale uso, così come meglio individuati nelle **allegate planimetrie (all. 1 e 2/A - 2/B)**. In relazione all'area esterna data in uso il gestore (all.2/B "sedie e tavoli"), nel corso dello svolgimento del rapporto potrà chiederne al Comune l'ampliamento; il Comune si riserva la facoltà di accettare, adeguando proporzionalmente anche il canone concessorio. L'uso dell'area esterna è relativo al periodo 01/5-30/9; anche in questo caso il gestore può chiedere al Comune l'ampliamento del periodo: il Comune si riserva la facoltà di accettare.

Considerato il contesto in cui è inserito il baretto, all'interno di un parco pubblico con strutture ludiche per bambini e con la presenza del limitrofo bocciodromo, l'attività di somministrazione di bevande e alimenti dovrà valorizzare l'aggregazione e la socializzazione mediante l'organizzazione di eventi rivolti agli avventori della bocciofila, alla fascia di età dei pensionati e alle famiglie con bambini, da proporsi nell'ambito del progetto di gestione da presentare in sede di gara.

Precisato quanto sopra, la concessione è subordinata al rispetto dei vincoli di seguito indicati e descritti.

ART. 2 – DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELLA STRUTTURA

La struttura "Baretto delle Bocce", appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Russi, si compone di un edificio in muratura, di una zona veranda/tettoia e di una pertinente area esterna, così come indicato negli allegati 1 e 2 sopra richiamati. Per la descrizione e la composizione della struttura complessivamente data in concessione dal Comune si rinvia a quanto indicato nell'**allegato 3**.

Le caratteristiche strutturali attuali del baretto sono tali da consentirne al momento un uso stagionale, periodi freddi esclusi (1/10-30/4); questo non esclude né preclude la possibilità per il gestore, anche per le eventuali nuove migliorie strutturali indicate nell'offerta, di estenderne l'apertura a suo piacimento, con il corrispondente rischio di impresa che ne consegue.

Le attrezzature messe a disposizione dal Comune vengono affidate al concessionario nelle condizioni e nella consistenza in cui si trovano alla data della consegna, come risulterà da ulteriore apposito verbale che verrà redatto al momento della consegna. I rimanenti arredi e le ulteriori attrezzature necessarie dovranno essere acquistati/e dall'aggiudicatario e al

termine della concessione rimarranno di sua proprietà.

ART. 3 - RISPETTO DEI VINCOLI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La concessione di cui all'art.1 è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni:

1. calendario minimo di apertura nel corso dell'anno solare;
2. orario minimo di apertura del bar e degli adiacenti servizi igienici;
3. pulizia di cartacce e rifiuti lungo i camminamenti pavimentati del parco, vigilanza e decoro di tutta l'area verde del parco durante le aperture;
4. divieto d'installazione e d'uso di apparecchi automatici, semiautomatici e elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del TULPS;
5. sfalci e pulizia dell'area verde di competenza (vedasi planimetria allegato 2/A) che spetteranno integralmente al gestore; è richiesto un livello manutentivo adeguato al periodo ed al tipo di attività svolta .

La violazione anche di uno solo dei punti suddetti sarà causa di immediata revoca della concessione.

Più in dettaglio:

1. è richiesta l'apertura della struttura nel corso dell'anno almeno dal 1/5 al 30/9 di ogni anno. Il periodo di apertura effettivo sarà quello indicato dall'aggiudicatario in sede di gara;
2. nel periodo suddetto e comunque per tutta la durata dell'apertura suddetta è richiesta l'apertura oraria di bar e servizi igienici almeno dalle ore 14.00 alle ore 23.00. L'orario di apertura effettivo sarà quello indicato dall'aggiudicatario in sede di gara;
3. nei giorni ed orari di apertura è richiesto il mantenimento di adeguati standard di pulizia dell'area verde mediante svuotamento e asporto dei rifiuti e delle cartacce; è altresì richiesto, sempre durante le aperture, un servizio minimo di vigilanza su tutta l'area segnalando tempestivamente alla Polizia Locale o agli Uffici comunali competenti eventuali fenomeni di vandalismo e/o comportamenti degni di denuncia alle autorità preposte alla pubblica sicurezza;
4. E' altresì richiesto che, rispetto all'attività della limitrofa bocciofila, non dovrà risultare nessuna limitazione e/o interferenza gestionale ed organizzativa; a tal fine è richiesto al concessionario di tenere con la società bocciofila rapporti cordiali e collaborativi per tutta la durata della concessione, anche nell'ottica di un normale ritorno commerciale a vantaggio del bar.

ART. 4 - DECORRENZA E DURATA – DIRITTO DI RECESSO

La presente concessione ha la durata di 6 (sei) anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di concessione con rinnovo di ulteriori 6 anni con decorrenza dal giorno di immissione nel possesso dei locali.

Il rinnovo di anni 6 è subordinato alla piena soddisfazione da parte dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto, oltre che del servizio prestato, anche delle eventuali miglie e degli investimenti apportate/i.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte del concessionario, in qualsiasi momento, comunicata mediante PEC o lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione. In questo caso il concessionario non avrà diritto alla restituzione degli investimenti effettuati e delle spese sostenute.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per circostanziate ragioni di interesse pubblico.



ART. 5 - CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE

I locali e relative aree di pertinenza oggetto della locazione sono assegnati in uso esclusivo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con divieto di ogni altra diversa destinazione e/o sub affitto, pena la risoluzione del contratto.

Subordinatamente al rispetto dei vincoli di cui al precedente art.3, il concessionario dovrà rispettare le aperture comunicate e realizzare le attività ricreative e commerciali presentate in sede di gara, a condizione che a fine contratto sia ripristinata e riconsegnata al Comune la struttura iniziale nello stato in cui è originariamente concessa (vedasi precedente art.2), eventualmente implementata e/o modificata in conseguenza delle migliorie apportate dal gestore.

Restano a carico del concessionario:

- interventi di manutenzione ordinaria delle strutture e attrezzature comunali di cui al precedente art.3, compreso lo sfalcio dell'erba entro l'area di competenza (all.2/A);
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, macchinari e attrezzature da bar (es. macchina da caffè, frigoriferi, ecc.) messi a disposizione dal locatario;
- la gestione, il controllo/vigilanza e la pulizia-decoro dei locali e degli spazi di pertinenza del baretto, oltre che dell'area del parco come sopra indicato durante tutti i periodi di apertura;
- la pulizia dei locali e delle pertinenze, oltre che dell'area del parco come sopra indicato, compresa la fornitura di materiale di consumo come salviette, carta igienica, sapone e detersivi per la pulizia e sacchetti per la raccolta dei rifiuti;
- sanificazione e igienizzazione del bagno, compresa la fornitura del materiale igienizzante e gel;
- l'organizzazione, la gestione, permessi, SIAE, ecc. delle iniziative di intrattenimento, sia proposte nell'ambito del progetto di gestione della presente gara, che ogni altra attività organizzata dal gestore;
- tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo degli immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere l'uso del parco a eventuali soggetti richiedenti per iniziative varie e/o di interesse per la collettività, compatibilmente con le iniziative già programmate dal gestore del bar all'interno dell'area di sua competenza.

L'amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di concedere la piastra/pista da ballo per un massimo di 10 giorni/anno per iniziative di pubblico interesse, sempre in compatibilità con le attività del gestore-concessionario.

Il Comune, nel caso si renda necessario, potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria comportanti la chiusura della attività, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario, nei termini previsti dall'art. 1584 del Codice Civile.

Competono al locatario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il concessionario non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali e alle aree pertinenziali ove manchi il consenso preventivo scritto dell'Amministrazione Comunale.

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna.

La riconsegna dei locali, allo scadere della locazione, avviene previa stesura di apposito verbale di riconsegna redatto in seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello

stato di consistenza. Resta inteso che eventuali danni strutturali rilevabili all'atto della riconsegna, saranno valutati dall'Amministrazione Comunale ed addebitati al locatario.

Il concessionario ha l'obbligo di **assumere a proprio carico le spese delle utenze** relative a energia elettrica e acqua con l'obbligo di volturare, ove presenti, i contratti di utenza a proprio nome, entro 30 gg dalla aggiudicazione; relativamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti, ove dovuta, spetterà al gestore-concessionario anche la TCP (Tariffa Corrispettiva Puntuale) di competenza di Hera Spa, in vigore per il Comune di Russi dall'anno 2026.

Sono inoltre a carico del concessionario gli oneri fiscali e tutte le spese comunque inerenti e conseguenti alla gestione dell'esercizio, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da ogni onere, pagamento od obbligazione, sia nei confronti del fisco, che dei fornitori, dei dipendenti o di terzi.

Il concessionario trattiene gli incassi derivanti dall'esercizio dell'attività; detti incassi costituiscono la remunerazione economica del gestore-concessionario, comprensiva di tutti gli oneri gestionali e degli eventuali oneri per la sicurezza.

ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE

Il Comune richiede al concessionario un canone concessorio minimo di **euro 3.600/anno oltre all'IVA ove dovuta** da corrispondere annualmente in tre rate alle scadenze, rispettivamente, del 30/6 la prima, 30/9 la seconda e 31/12 la terza, da pagarsi tutte entro e non oltre 15 gg. dall'emissione della fattura da parte del Comune. L'importo effettivo e definitivo del canone sarà quello offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

La proposta economica del canone concessorio annuale costituisce uno dei parametri di valutazione in sede di gara

Il canone annuale sarà da rivalutare in base all'indice ISTAT (ufficialmente riscontrato sulla base dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) con riferimento al mese di gennaio dell'anno precedente); in caso di tasso negativo non si darà luogo ad alcun aggiornamento.

ART. 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI IGIENE, TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA

Il concessionario si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, gli accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti degli eventuali dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).

Il servizio dovrà essere eseguito nel completo rispetto di tutte le norme in materia di igiene e salute dei clienti/frequentatori, nonché di sicurezza negli ambienti di lavoro, ed in particolare il D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. La ditta dovrà inoltre tenere a disposizione dei propri dipendenti la cassetta di pronto soccorso ai sensi del DI 388/03 ed eventuali presidi antincendi come e se previsti dal D.M. del 10/03/98.

Il concessionario ha l'obbligo di applicare le vigenti normative in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il concessionario deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Il concessionario si impegna a comunicare al Comune il nominativo del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Tutte le attività derivanti dal presente capitolato dovranno essere svolte a norma con le vigenti normative sulla sicurezza, sia riguardo ai propri dipendenti e collaboratori che ai fruitori delle strutture in concessione, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza, al



fine di preservare l'incolumità delle persone.

Dovranno essere applicate e rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza anti covid_19.

Si precisa che la concessione sarà del tutto autonoma e non è prevista la presenza di personale comunale o di altro dallo stesso incarico pertanto non sono previste possibili interferenze ai sensi dell'art. 26 terzo comma, del D.Lgs n. 81/2008 e conseguentemente l'importo degli oneri della sicurezza risulta pari a zero.

ART 8 - CESSIONE DELLA CONCESSIONE – DIVIETO DI SUB-APPALTO

Il concessionario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la concessione di cui al presente bando senza precisa autorizzazione dell'ente. In ogni caso la cessione del contratto deve prevedere anche la cessione dell'azienda o del ramo d'azienda.

Il concessionario non può utilizzare gli impianti per scopi e finalità diversi da quanto stabilito dal presente Capitolato, pena la revoca della concessione.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO - CAUZIONE E ASSICURAZIONI

Il concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni relativamente alla gestione del servizio e solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati allo stesso Comune e/o a terzi nell'espletamento del servizio; è responsabile in particolare per eventuali danni arrecati agli utenti del pubblico esercizio considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, il personale dipendente del Comune, gli eventuali dipendenti dell'impresa concessionaria che opereranno presso i locali, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.

Per tutta la durata del contratto, il concessionario si assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni utilizzati dal medesimo per la prestazione del servizio, tenendo conto e adeguandosi ai sistemi di allarme, liberando il Comune da qualsiasi onere o responsabilità.

Il concessionario prima dell'avvio del servizio e comunque entro la data di stipula del contratto-concessione, pena la risoluzione della stessa, deve stipulare:

a) cauzione pari alla somma di un'annualità di affitto maggiorata di € 1.000,00 valida per tutta la durata della concessione mediante fidejussione assicurativa/bancaria o mediante versamento in contanti o bonifico alla Tesoreria Comunale, a garanzia della buona conservazione dei locali affidatogli e della piena ed esatta osservanza degli obblighi derivanti dal presente capitolato.

b) polizza assicurativa riferita specificatamente al servizio oggetto della presente concessione, per responsabilità civile per danni al personale, frequentatori, clienti e terzi e dovrà prevedere un massimale **pari a Euro 200.000,00.=.** (duecentomila euro) per sinistro per la copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione dell'attività di cui al presente capitolato.

L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione, compreso tutto il periodo dell'eventuale rinnovo.

ART. 10 - OSSERVANZA A NORME DI LEGGE

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni emanate dai pubblici poteri, con particolare riferimento alla legislazione sanitaria ed HACCP sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 11 – INADEMPIMENTI E PENALI

Qualora si verificassero, da parte del concessionario, riscontrate irregolarità nella esecuzione del servizio, comprovate carenze di gestione, inadempienze alle norme igieniche e di decoro, comportamenti irrispettosi nei confronti dei clienti, o qualsiasi altro fatto che costituisca una violazione e inadempimento degli obblighi derivanti dal capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni al concessionario.

Il concessionario deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Comune addebita al concessionario una penale da Euro 100,00 a Euro 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione.

In caso di recidiva il contratto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 12.

ART. 12 – RISOLUZIONE

La concessione si risolverà qualora non sia stato effettuato secondo quanto previsto dal capitolato, previa diffida da parte dell'Amministrazione.

Inoltre l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione (clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 codice civile) per:

- 1) inadempimento degli obblighi previsti dal contratto, sia in merito ai servizi richiesti dal Comune (vedasi precedente art.3) , sia in merito al progetto di gestione;
- 2) mancato pagamento anche solo di una rata del canone concessorio oltre il termine di 60 giorni

ART. 13 – CONTROVERSIE

Per ogni questione che dovesse insorgere fra l'Amministrazione comunale e l'aggiudicatario in ordine all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto sarà competente il foro di Ravenna.

ART. 14 - INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), si forniscono le seguenti informazioni:

1. **Premessa** - Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Russi, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
2. **Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento** - Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente **Comune di Russi, Piazza D.A. Farini, 1 – 48026 Russi (RA)**. Al fine di semplificare le modalità di inoltrare e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al successivo paragrafo n.10 al Comune di Russi, via PEC, all'indirizzo pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it
3. **Il Responsabile della protezione dei dati personali** - Il Comune di Russi, con atto G.C. n. 75 del 22.05.2018, ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida S.p.A. con sede legale in Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna (dpo-team@lepida.it).
4. **Responsabili del trattamento** - L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'intervento iniziale. Il Comune di Russi, con atto G.C. n. 129 del 04.08.2018 ha individuato nei Capi Area i soggetti responsabili dei trattamenti dei dati personali nonché gli attuatori degli adempimenti necessari per la conformità degli stessi. Ai sensi dell'art. 12 del vigente



Regolamento di Organizzazione tali designazioni discendono direttamente dall'atto di nomina a Responsabile di Area la cui copia è pubblicata in calce alla presente pagina.

5. **Soggetti autorizzati al trattamento** - I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. **Finalità e base giuridica del trattamento** - Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Russi per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e), non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati esclusivamente al fine di valutare l'ammissibilità alla partecipazione alla presente procedura.
7. **Destinatari dei dati personali** - I dati non saranno comunicati ad altri enti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di competenza e saranno diffusi attraverso il sito internet con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari per garantire la trasparenza nella gestione del procedimento. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. contro-interessati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
8. **Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE** - I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.
9. **Periodo di conservazione** - I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazioni in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. **I suoi diritti** - Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto di:
 - accesso ai dati personali;
 - ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 - opporsi al trattamento;
 - proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. **Conferimento dei dati** - Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'archiviazione della sua domanda senza ulteriori effetti sul procedimento.